



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale 27/05/2015

Oggetto: AG 40/2015/AC - incarico componente consiglio di amministrazione – incarico di direttore Fondazione - richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. n. 10411 del 2 febbraio 2015, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 27 maggio 2015, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta, in via preliminare, che l'Azienda Speciale Valle Sabbia, come emerge dall'esame dello Statuto, è stata costituita ai sensi del d.lgs. 267/2000 (TUEL), per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, quale ente strumentale della Comunità Montana (art. 1 st.). L'Azienda persegue i seguenti scopi (art. 2 st.): promozione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a favore di persone e famiglie; promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione ed al lavoro, nonché l'erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro destinate all'orientamento professionale ed all'inserimento lavorativo a favore di cittadini occupati e non occupati.

Gli organi dell'Azienda si articolano in tre categorie (art. 6 st.): organi di indirizzo e controllo politico – amministrativo (Assemblea, Consiglio di amministrazione e Presidente del Consiglio di amministrazione); organi di gestione (direttore generale); organi di revisione economico-finanziaria (revisore unico). L'organo esecutivo (art. 7 st.) è il Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea tra i componenti dell'Assemblea dei sindaci del distretto socio-sanitario n. 12 della Valle Sabbia; l'Assemblea nomina altresì il Presidente del c.d.a. che, quale Presidente dell'Azienda speciale, ne assume la rappresentanza istituzionale e legale.

L'Azienda speciale è, dunque, costituita come ente strumentale della Comunità Montana.

Si sottolinea al riguardo che ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 (Tuel), «l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale». La disposizione *de qua* statuisce, altresì, che l'azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico (comma 4); l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali (di cui al comma 7), esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (comma 6).

Come evidenziato con riferimento alla pratica identificata come AG30/2015/AC (approvata nell'adunanza consiliare del 22 aprile 2015), le aziende speciali, costituite per la gestione dei servizi pubblici locali, sono qualificabili come *enti pubblici economici* e vanno ricondotte, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di *ente pubblico* contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. b), del predetto decreto legislativo, ossia tra «gli enti di diritto pubblico non



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

Sulla base di tale connotazione, è possibile valutare se sussistono, nel caso di specie, cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 39/2013, in relazione all'incarico di componente del C.d.a. dell'Azienda speciale Valle Sabbia Solidale ad un soggetto che fino al 5 dicembre 2012 svolgeva la carica di *vice presidente con deleghe operative*, nella società Valle Sabbia solidale s.c.r.l. soggetta a controllo da parte di un ente locale partecipante alla Comunità Montana Valle Sabbia.

A tal riguardo si evidenzia che l'art. 7 del d.lgs. 39/2013 statuisce, al comma 2, che «a coloro che *nei due anni precedenti* siano stati (...) presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...) c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale».

Laddove per «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l) del d.lgs. 39/2013, si intendono «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Con riferimento al ruolo di «*componente di organo di indirizzo*» in tali compagini - come indicato nelle *Faq* pubblicate sul sito istituzionale - esso «coincide con la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, *nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali* e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo».

Appare dunque evidente, che l'ipotesi di inconferibilità contemplata nell'art. 7, comma 2, lett. c) sopra citato, per coloro che *nei due anni precedenti* siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, può configurarsi esclusivamente nel caso in cui a tali soggetti, nominati nel c.d.a. di un ente pubblico di livello provinciale o comunale, *siano delegate funzioni gestionali*, secondo l'indirizzo sopra illustrato (oltre che, ovviamente, negli altri casi indicati dall'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 39/2013, e quindi se a tali soggetti venga conferito l'incarico di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili).

Sulla base delle considerazioni che precedono, e con riferimento al caso di specie, è possibile affermare che a colui che è stato *vice presidente con deleghe operative* (quale incarico assimilabile – ai fini del d.lgs. 39/2013 - a quello di presidente e di amministratore delegato) di un ente privato in controllo pubblico (quale è la soc. Valle Sabbia Solidale s.c.r.l., società in controllo pubblico), non può essere conferito l'incarico di componente del C.d.a. dell'Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. 39/2013, nel caso in cui allo stesso *siano delegate funzioni gestionali*, nel senso sopra indicato.

Occorre, inoltre, sottolineare che nel caso di specie il c.d. periodo di raffreddamento *dei due anni*, previsto dalla norma, al momento della nomina – avvenuta in data 29 aprile 2014 – non



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

era ancora *trascorso*, posto che il precedente incarico nella soc. Valle Sabbia Solidale s.r.l. era cessato in data 5 dicembre 2012.

Pertanto, ove ricorra la condizione sopra indicata - *delega di funzioni gestionali* al componente del Cda in questione - deve ritenersi sussistente, al momento della nomina, la causa di inconferibilità sancita dal citato art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento al secondo quesito, formulato in maniera generica, relativo alla sussistenza di una ipotesi di incompatibilità tra l'incarico di componente del C.d.A. dell'Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale ed il ruolo di *Direttore* di una Fondazione soggetta a controllo pubblico da parte di uno dei Comuni della Comunità Montana che, esercitando attività socio-sanitaria sul territorio, assume il ruolo di fornitore dell'Azienda speciale nella gestione dei servizi territoriali, si osserva quanto segue.

Con orientamento n. 34 del 5 giugno 2014, l'Autorità ha chiarito che le Fondazioni soggette a controllo pubblico sono riconducibili, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 39/2013, nell'alveo degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo.

Lo stesso articolo chiarisce alla lettera i) che per «*incarichi amministrativi di vertice*», si intendono gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, *Direttore generale o posizioni assimilate* nelle pubbliche amministrazioni e *negli enti di diritto privato in controllo pubblico*, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

Dunque in ordine alla sussistenza di una ipotesi di incompatibilità tra l'incarico di componente del c.d.a. dell'Azienda speciale *de qua* e l'incarico amministrativo di vertice di un ente privato in controllo pubblico (la Fondazione), stante la genericità del quesito (che non chiarisce esattamente la natura dell'incarico da conferire ed i poteri ad esso connessi) può affermarsi che tale fattispecie non sembra configurare, in linea generale, un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 39/2013, riguardando tale norma (per quanto rileva ai fini del presente parere) l'incompatibilità tra il ruolo di *amministratore di ente pubblico* di livello provinciale o comunale e la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico (lett. c) (*e non incarico amministrativo di vertice* in tali compagini).

Si comunica, infine, che l'Autorità ha approvato i seguenti orientamenti, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale.

Orientamento n. 17/2015

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013, sussiste l'inconferibilità dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione di un'azienda speciale – al quale vengano *delegato funzioni gestionali* - a colui che è stato vice presidente con deleghe operative (quale incarico assimilabile a quello di presidente e di amministratore delegato) di un ente privato in controllo pubblico.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Parole chiave: Anticorruzione – Art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 – componente consiglio di amministrazione di un’azienda speciale con deleghe gestionali – vice presidente con deleghe operative di ente privato in controllo pubblico - Inconferibilità – sussistenza

Orientamento n. 18/2015

Non sussiste incompatibilità ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 39/2013, tra incarico di componente del consiglio di amministrazione di un’Azienda speciale ed incarico amministrativo di vertice di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un ente locale (fattispecie relativa ad una Fondazione controllata da un Comune partecipante alla Comunità Montana che ha costituito l’Azienda speciale).

Parole chiave: Anticorruzione – Art. 11 del d.lgs. n. 39/2013 – Componente consiglio di amministrazione di un’azienda speciale – incarico amministrativo di vertice fondazione in controllo pubblico - incompatibilità – insussistenza.

Raffaele Cantone